



COMUNE DI RAPALLO

Regolamento comunale in materia di riscossione volontaria e coattiva delle Entrate comunali

Approvato con Delibera C. C. n. 10 del 28/04/2020

ART. 1 - Riscossione volontaria

Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In mancanza, salvo diverse previsioni di legge, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**PagoPA**), o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

Non è ammessa la compensazione tra crediti e debiti dell'Amministrazione nei confronti di privati e di Enti, se non previa autorizzazione dell'Ente.

Sulle somme dovute, quando non siano oggetto di specifico regolamento, sono dovuti interessi annuali nella misura pari al tasso legale vigente, con decorrenza dalla scadenza fissata dall'Ente.

Allorquando il contribuente non provvede al pagamento degli importi dovuti nei termini indicati e l'Ente debba procedere ad una qualsivoglia attività finalizzata al recupero delle somme intamate, tutte le spese sostenute dall'Ente sono poste a carico del debitore.

Art. 2 Limiti di versamento e rimborso

L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi delle entrate tributarie sono i seguenti, salvo diversa esplicita disposizione nei singoli regolamenti:

- versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 5,00;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 20,00.

Per le Entrate patrimoniali:

- versamenti volontari e in autoliquidazione Euro 2,00;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 12,00

Per l'effettuazione dei rimborsi e per l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione l'importo minimo si intende comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Art. 3 - Accertamento esecutivo tributario

L'accertamento esecutivo tributario è stato introdotto dall'1/1/2020, per il recupero delle entrate tributarie dei Comuni, quindi anche per tributi pregressi non ancora accertati, ed è disciplinato dai commi da 792 a 804 (eccetto 793) dell'articolo 1 della Legge num. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020).

Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni

amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D. P. R. 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

L'accertamento esecutivo patrimoniale è stato introdotto dall'1/1/2020, per il recupero delle entrate patrimoniali dei Comuni ed è disciplinato dai commi da 792 a 804 (eccetto 793) dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019 num. 160 (Legge Finanziaria 2020).

L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5 Riscossione coattiva

La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, in particolare per gli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere **dal 1° gennaio 2020** è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La riscossione coattiva delle entrate, se non diversamente regolamentato dalle disposizioni relative a ciascuna entrata comunale, avviene in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto

previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario il Responsabile dell'Ufficio Entrate può procedere all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'Ufficio Entrate valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) il Comune di Rapallo;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 6 Interessi moratori

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 7 Costi di elaborazione e notifica

I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati (ai sensi del comma 803 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, num. 160:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

Art. 8 - Sospensione e dilazione del pagamento

Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle

entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 9 -Rateizzazione

La rateizzazione può essere concessa dal Responsabile del Settore Entrate (su istruttoria del Funzionario responsabile del tributo o dell'Entrata patrimoniale) o dal Funzionario responsabile del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792.

Su specifica domanda dell'interessato, di norma, può essere concessa, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a quarantotto rate mensili.

In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle dilazioni concesse previste dal comma precedente del presente articolo.

Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.

Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione

della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo

E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione, blocco dell'attività per questioni di ordine pubblico in caso di epidemie, ecc).

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;

L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Per importi rilevanti, o in particolari situazioni di esposizione debitoria, il Responsabile del Settore (su istruttoria del Funzionario responsabile) può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

Su richiesta del debitore, il Responsabile del Settore Entrate o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili.

Art. 10 - Discarico per crediti inesigibili

I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 20,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 11- Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.